



CITTA' DI MESSINA SEGRETERIA GENERALE

OGGETTO: convenzione per la gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato) tra il Comune di Messina e l'Azienda Meridionale Acque Messina) A.M.A.M. S.p.A.).

CONTRATTO DI SERVIZIO

L'anno **duemilasedici**, il giorno **tre** del mese di **agosto** negli uffici della Segreteria Generale della Sede Municipale di Messina.

TRA I SOTTOSCRITTI

Il Comune di Messina (di seguito il "Comune"), rappresentato dall'ing. Antonio Amato nato a Napoli il 28.11.1961 che interviene, quale Dirigente di questa Amministrazione, in nome e conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Messina, autorizzato con deliberazione di consiglio Comunale n. 19/c del 05 aprile 2015, il quale dichiara che la partita I.V.A. del Comune è 00080270838.

E

L'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. (di seguito il "Gestore"), Codice Fiscale/Partita IVA 01937820833, iscritta al Registro delle imprese di Messina R.E.A. n. 157160, capitale sociale € 5.530.672,00 i.v., rappresentata, ai sensi dell'art. 19 del proprio statuto, dal dott. Leonardo Termini, nato a Messina il 26/11/1967, domiciliato per la carica in Messina, Viale Giostra, Ritiro 1, il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante.

(di seguito, congiuntamente, le "Parti")

PREMESSO CHE

Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Messina

- Con deliberazione n. 517/C del 21/03/1990 del Consiglio Comunale è stata costituita “l’Azienda Municipalizzata Acquedotti Messina” (A.M.A.M.), per l’espletamento delle attività di gestione della rete idrica comunale;
- Con deliberazione n. 36/C del 17/04/1996 del Consiglio Comunale è stato approvato lo Statuto dell’Azienda, avuto riguardo della normativa di cui alla legge n. 142/90, così come recepita in Sicilia con L.R. n. 48/91;
- Con l’entrata in vigore della legge n. 36 del 05/01/1994 (c.d. legge Galli) è stato istituito il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) come costituito “dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue”;
- Con deliberazione n. 88/C del 06/12/2000 del Consiglio Comunale è stato modificato lo Statuto dell’A.M.A.M. sostituendo la “gestione dei servizi di acquedotto” con la “gestione del Servizio Idrico Integrato”;
- Con deliberazione n. 781 del 23/10/2001 della Giunta Municipale, in attuazione della predetta deliberazione di C.C. n. 88/C, è stata trasferita all’A.M.A.M. la gestione del servizio fognatura e depurazione;
- In forza dell’art. 115 del D. Lgs. n. 267/2000 per iniziativa del Comune è stata trasformata l’Azienda Speciale in Società per Azioni denominata “Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. (A.M.A.M. S.p.A.) il cui oggetto è quello di provvedere alla gestione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua e dei servizi di fognatura e depurazione delle acque;
- Al fine di disciplinare i rapporti tra il Comune di Messina e l’A.M.A.M. S.p.A. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/c del 05 aprile 2016 è stato approvato lo

schema della presente convenzione dando mandato al Dirigente del Dipartimento dei Lavori Pubblici per la sua sottoscrizione;

- Con deliberazione n. 22 del 24/06/2015 il Consiglio d'Amministrazione dell'A.M.A.M. S.p.A. ha approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra il Comune di Messina e l'A.M.A.M. S.p.A., le Parti convengono e stipulano quanto segue.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Allegati)

1. Sono allegati alla Convenzione:
 - A. Deliberazione della G.M. n. 932 del 09/12/2014;
 - B. Deliberazione del C.d.A. dell'A.M.A.M. S.p.A. n. 22 del 24/06/2015;
 - C. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/c del 05/04/2016;
 - D. Deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 21/01/2016 (*emendamento n. 3*).
2. Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione e vincolano le Parti ad ogni effetto.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Le parti convengono di attribuire ai termini ed alle locuzioni sottoelencate il significato di seguito indicato:
 - a) AEEG: l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, istituita dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., cui sono state trasferite tutte le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;
 - b) Carta: la carta della Qualità dei Servizi, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi



specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate, nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;

- c) Convenzione: il presente testo negoziale, finalizzato a disciplinare termini e modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato;
- d) Ente locale: il Comune di Messina;
- e) Gestore: Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A., cui compete la gestione unitaria, comprensiva di tutte le attività connesse, del Servizio Idrico Integrato;
- f) PEF: Piano Economico Finanziario, proposto dal Gestore e approvato dal Comune;
- g) POA: Programma Operativo Annuale degli interventi, proposto dal Gestore e approvato dal Comune;
- h) POT: Programma Operativo Triennale, proposto dal Gestore e approvato dal Comune;
- i) Utente/i: il cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto d'utenza.

Articolo 3

(Compagine sociale del Gestore)

Il Comune di Messina è Socio unico della società A.M.A.M. S.p.a., società in house providing.

Articolo 4

(Oggetto dell'affidamento)

1. Il Gestore gestisce in esclusiva i beni di sua proprietà, nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune di Messina ed immessi nella disponibilità



del Gestore, strumentali all'erogazione del Servizio e fornisce agli utenti il Servizio, conformemente alla Convenzione ed al P.E.F. di volta in volta vigente, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.

2. Il Gestore è autorizzato a percepire direttamente, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla Convenzione, unicamente la tariffa indicata al successivo art. 15 e gli eventuali altri corrispettivi previsti dalla Convenzione.

Articolo 5

(Perimetro ed esclusività della gestione)

1. Per tutta la durata della Convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il Servizio a gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del territorio comunale.

Articolo 6

(Ulteriori attività)

1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta del Comune compatibilmente alle disponibilità finanziarie, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla Convenzione, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento della gestione stessa.

2. Le Parti, attraverso specifica Convenzione, provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività, di cui al precedente comma.

3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alla gestione del Servizio, siano compatibili con la normativa relativa al modello in house providing, non pregiudichino l'ottimale gestione dei beni oggetto della Convenzione, e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.

4. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali, strumentali all'erogazione del Servizio, è obbligato a richiederne specifica autorizzazione al Comune.

Articolo 7

(Durata)

1. La durata della Convenzione è fissata in anni nove, a decorrere dalla stipula della presente convenzione.

Articolo 8

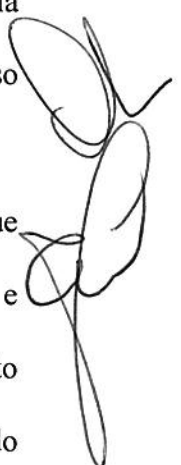
(Obblighi del Gestore)

1. Il Gestore, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, si obbliga ad erogare i servizi affidati secondo i canoni dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, che dovrà essere adeguata a soddisfare i bisogni e le aspettative delle diverse categorie di utenti e ne è responsabile in via esclusiva.

2. Il Gestore opera in conformità alle norme vigenti, alle direttive ed agli atti di controllo dell'AEEG, del Comune, osservando gli obblighi e gli standard di qualità definiti nella Convenzione, nella Carta e negli atti che saranno concordati tra le Parti nel corso dell'affidamento.

3. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili, nonché operare nel pieno rispetto della normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici. Il Gestore, pur risultando sottoposto al controllo esercitato dal Comune, è responsabile in via diretta ed esclusiva degli illeciti eventualmente commesse nell'espletamento del servizio affidato.

4. Il Gestore si impegna a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento, potenziamento e manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre



dotazioni patrimoniali, strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione, necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto del PEF e dei POA e POT approvati dal Comune.

5. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata dell'affidamento, l'onere e l'obbligo della progettazione e della direzione lavori, nonché delle attività connesse all'osservanza delle Leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori e di sicurezza, degli interventi di cui al PEF, nei modi e nei termini previsti dal relativo "Programma degli investimenti".

6. Il Gestore solleva e tiene indenni il Comune e gli Organi di Controllo, nonché il relativo personale dipendente, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio, delle reti e degli impianti e di altri beni strumentali all'erogazione del Servizio.

7. Il Comune conserva il controllo e la vigilanza sull'erogazione del Servizio affidato al Gestore, che si obbliga a prestare ogni collaborazione per consentire il pieno esercizio di dette facoltà.

8. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

9. Il Gestore si obbliga affinché nell'esecuzione delle forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire le condizioni di sicurezza del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

10. Il Gestore si obbliga a collaborare con il Comune nell'attività di controllo dal medesimo esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute, secondo quanto specificato nei successivi articoli.

11. Il Gestore si obbliga a dotarsi, anche mediante convenzionamento con altri soggetti, di un laboratorio di analisi che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. Il Gestore deve idoneamente informare periodicamente gli Utenti dei risultati dei controlli e delle analisi.

Articolo 9

(Obblighi del Comune)

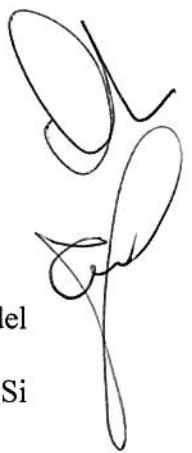
1. Il Comune si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio.
2. Il Comune si impegna a fornire le informazioni e la documentazione in proprio possesso richiesta dal Gestore attinenti e utili allo svolgimento del Servizio.
- 3.

CAPO II – RETI, IMPIANTI, PASSIVITÀ E PERSONALE

Articolo 10

(Beni strumentali alla gestione del Servizio)

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del servizio sono immessi nella disponibilità del Gestore ai fini dello svolgimento del Servizio. Si considerano beni di proprietà del Gestore le infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà; all'interno di tali beni, le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio.



Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Messina

Sono beni immessi nella disponibilità del Gestore le infrastrutture, di proprietà del Comune, strumentali alla corretta gestione del Servizio.

2. Il Comune, nell'affidare al Gestore la gestione del servizio, ha immesso lo stesso nella disponibilità dei beni e delle opere pubbliche afferenti il Servizio, non già in proprietà del Gestore, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

3. Parte dei beni di cui al precedente comma è elencato negli atti di trasferimento del servizio acquedotto (deliberazione di C.C. n. 517/C del 21/03/1990) e del servizio fognatura e depurazione (deliberazione di G.M. n. 781 del 23/10/2001).

4. Il Gestore si obbliga a predisporre i dati relativi alla reti e agli impianti inventariati in un sistema informativo; l'accesso al sistema dovrà essere consentito in ogni momento al Comune.

5. Il Gestore trasmette al Comune le informazioni necessarie all'aggiornamento delle infrastrutture esistenti, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura delle infrastrutture.

6. Fatte salve le ipotesi di cui al comma successivo, il Comune si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali.

7. In caso di eventuale realizzazione, nel corso della vigenza della Convenzione, di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, strumentali alla gestione del Servizio, da parte del Comune e/o di soggetti terzi (in quest'ultimo caso, a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire), dette opere saranno concesse, al Gestore a seguito di apposito collaudo, che ne assicurerà l'utilizzazione per l'erogazione del Servizio alle condizioni stabilite dalla Convenzione.

8. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti, e le canalizzazioni alle vigenti normative, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti comprese nelle previsioni

finanziarie del PEF, apportandovi le migliorie e sostituzioni necessarie, con obbligo, al venir meno della gestione, di trasferirli in buono stato di efficienza, in conformità alla Convenzione.

9. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore provvederà, su autorizzazione del Comune, salvi i casi di indisponibilità ex lege dei predetti beni, alla loro alienazione e/ eliminazione, aggiornando di conseguenza i documenti inventariali; le Parti concordano che la facoltà di accesso al sistema informativo e consultazione dei registri inventariali del gestore, da parte del Comune, di cui al precedente comma 4, è sostitutiva di ogni altra comunicazione in merito.

Articolo 11

(Restituzione dei beni affidati)

1. Alla scadenza della Convenzione o in caso di risoluzione o anticipata cessazione della stessa, tutti i beni affidati in concessione ai sensi del precedente art. 10, devono essere restituiti gratuitamente al Comune in condizioni di efficienza e in buon o stato di conservazione. Su tali beni il Gestore effettua ammortamenti finanziari per consentire il rinnovo e adeguamento degli stessi.

2. Le altre dotazione patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio di proprietà del Gestore, compresi i contratti di leasing, ancorché completamente ammortizzati, saranno parimenti devoluti al Comune in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. Il Comune, a tal fine, potrà prevedere l'obbligo per il soggetto subentrante di assumere, ai sensi dell'articolo 1273 cod. civ., il debito relativo al pagamento del valore corrente nei confronti del Gestore, che si obbliga sin d'ora a ritenere in tal caso liberato il Comune.

CAPO III – FINANZIAMENTO E TARIFFA

Articolo 12

(Piano Economico Finanziario e finanziamento)

1. Il PEF, di volta in volta vigente, determina il modello gestionale, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli investimenti e la tariffa, quest'ultima così come definita ed approvata dal Consiglio Comunale. Il PEF prevede i costi operativi del Servizio, fissa gli obiettivi e gli standard del servizio stesso e garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione affidata.
2. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti saranno recepite attraverso:
 - a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dalle norme e dalla Convenzione;
 - b) i ricavi derivanti dallo svolgimento di ulteriori attività autorizzate ai sensi della Convenzione;
 - c) l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;
 - d) le risorse assegnate dal Comune con l'approvazione degli strumenti di cui al precedente articolo 2, lettere f), g) ed h) ;
 - e) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dal Gestore.

Articolo 13

(Obiettivi strutturali e relativi indicatori)

1. Gli obiettivi strutturali di realizzazione del programma degli investimenti e i relativi indicatori sono, di volta in volta, definiti con i provvedimenti di approvazione dei POA e dei POT.
2. Il Gestore deve sottoporre all'approvazione del Comune, entro il 30 settembre di ogni anno, il POA ed il POT riferiti alle previsioni realizzative da attuare nelle annualità successive e predisposti secondo standard definiti dal Comune stesso.
3. Il Comune valuta ed approva il POA ed il POT entro il 31 dicembre di ogni anno.




4. Il Gestore è tenuto al raggiungimento degli obiettivi strutturali, definiti in sede di approvazione dei POA e POT, in conformità con gli indicatori appositamente individuati.

Articolo 14

(Obiettivi di qualità)

1. Gli obiettivi di qualità del Servizio ed i relativi standard sono definiti dal PEF e dalla Carta e contemplano le seguenti aree;

- tecnico-ingegneristica;
- economico-finanziaria;
- soddisfazione dell'utenza;
- gestionale interna;
- ambientale.

2. Il Gestore deve garantire il raggiungimento dei livelli di qualità del Servizio definiti dal PEF e dalla Carta.

Articolo 15

(Tariffa)

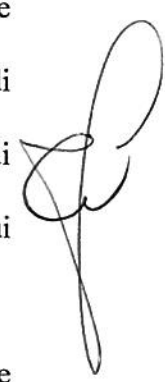
1. La tariffa e la sua successiva articolazione sono approvate dal Consiglio Comunale nel rispetto dei criteri e delle condizioni determinate dalla vigente normativa.
2. La tariffa è direttamente riscossa dal Gestore, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a seguito degli obblighi assunti con la Convenzione.

CAPO IV – VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 16

(Controllo da parte del Comune e trasmissione informazioni)

1. Il Comune monitora l'attività del Gestore al fine di:
- a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio;
 - b) verificare la corretta e puntuale applicazione della Convenzione;

- c) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal PEF;
 - d) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
 - e) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Il Gestore si obbliga a rendicontare annualmente, entro il 30 giugno, la gestione nelle forme stabilite dal Comune trasmettendo, entro il 30 settembre, salvo diversa disposizione, i dati disaggregati necessari per l'effettuazione del monitoraggio periodico per la regolazione/determinazione della tariffa.
3. Il Gestore si obbliga a comunicare annualmente al Comune, congiuntamente alla rendicontazione di cui al precedente comma 2, ulteriori informazioni di funzionamento del Servizio relative all'anno precedente. A titolo meramente indicativo le informazioni potranno riguardare:
- a) i dati relativi agli investimenti realizzati o in corso di realizzazione, i tempi di realizzazione ed i cespiti ammortizzabili, con l'indicazione degli eventuali spostamenti rispetto ai documenti programmatici e relative motivazioni;
 - b) i più significativi dati tecnici, qualitativi ed economici tipici della gestione dei diversi segmenti del Servizio, con riferimento minimo a:
 - 1. quantitativi annui – e, ove tecnicamente possibile, con dettaglio mensile – dell'acqua emunta, immessa in rete e distribuita per ogni schema di acquedotto, con suddivisione dei quantitativi fatturati per tipologia di utilizzo e specifica valutazione sull'efficienza degli impianti e sui quantitativi d'acqua non contabilizzata;
 - 2. quantitativi annui – e, ove tecnicamente possibile, con dettaglio mensile – dell'acqua trattata dagli impianti di depurazione, con specifiche valutazioni sulla funzionalità ed il rispetto dei parametri di scarico degli impianti.
- 
- 

3. quantitativi annui – e, ove tecnicamente possibile, con dettaglio mensile – di fanghi di depurazione prodotti negli impianti;
 4. quantitativi mensili e annui di energia elettrica consumata, con relativi indicatori di efficienza (es. consumo medio per metro cubo di acqua potabilizzata, consumo medio per metro cubo di reflui trattati, consumo medio per tonnellata di fanghi prodotti dalla linea fanghi, ecc.)
- c) i dati relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati in conformità alla Carta.
4. Il Gestore è tenuto a comunicare, sempre e comunque con la massima tempestività, al Comune il verificarsi o il rischio del verificarsi di eventi che possano determinare scostamenti dal PEF o ritardi nell'attuazione del Piano degli investimenti.

Articolo 17

(Vigilanza)

1. Il Comune ha facoltà di fare ispezionare da propri incaricati gli impianti e le reti e di verificare il funzionamento e l'efficienza del Servizio in relazione agli standard generali e specifici di qualità e quantità garantiti dalla Carta anche senza preavviso.
2. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dal Gestore quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità del Gestore stesso.
3. Eventuali deficienze saranno notificate al gestore che dovrà provvedere ad eliminarle nel più breve tempo possibile, salvi casi di forza maggiore.
4. Il Comune ha facoltà di controllare che le tariffe fissate corrispondano alle prescrizioni contenute nella Convenzione.
5. Il Gestore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di cui al comma 1 consentendo l'esame delle reti e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione relativa alla gestione del Servizio.

6. Il Comune potrà effettuare i controlli e le verifiche tecniche ritenute opportune nel corso della realizzazione dei lavori inerenti alla manutenzione ed all'ampliamento degli impianti e delle reti.

7. Il Gestore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dal Comune.

CAPO V – ATTIVITÀ E PREVISIONI STRUMENTALI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 18

(Aggiornamento dell'inventario e stato di consistenza dei beni)

1. Il Comune ed il Gestore sottoscriveranno l'inventario dei beni dati in disponibilità al Gestore per l'erogazione del servizio di concerto redatto e verificato. Allo stesso tempo il Gestore consegnerà copia del proprio inventario dei beni posseduti strumentali allo svolgimento del servizio, sia essi immateriali che materiali.

2. Il Gestore si obbliga a consegnare annualmente copia di entrambi gli inventari, redatti e sottoscritti, aggiornati ed attualizzati.

Articolo 19

(Carta della qualità dei servizi)

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche previste all'interno della Carta che il Gestore è tenuto ad emanare e pubblicizzare in conformità a quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Gestore si impegna ad adottare ed applicare la Carta entro sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione.

2. Nella Carta sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate, nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, da compiersi sulla base di standard di misurazione approvati dal Comune.

3. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti e la pubblica sul proprio sito web.

4. Prevedere la rateizzazione quale possibilità di pagare i corrispettivi dovuti attraverso rate successive, invece che in un'unica soluzione, soprattutto nelle ipotesi in cui gli stessi utenti siano tenuti a pagare importi sensibilmente superiori a quelli ordinariamente pagati. Le somme relative ai pagamenti rateali dovranno essere maggiorate dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento;

5. Sulla bolletta dovranno essere indicate la data di emissione e quella di scadenza che non potrà essere inferiore a venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della bolletta stessa;

6. Il contratto diretto con l'utente debba essere in buona parte sostituito:

- dal call center telefonico

- dalla creazione di un sito internet che garantisca la gestione on line delle pratiche contrattuali.

Il sito internet dovrà prevedere opportune sezioni dedicate- oltre che alla pubblicazione della Carta dei servizi (pubblicazione attualmente già richiesta dalla citata Direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione) e ad altri atti integrativi del contratto di fornitura (come il Regolamento d'utenza) anche alla presentazione di reclami e alla richiesta di informazioni;

7. Il servizio telefonico può essere utilizzato in maniera analoga allo sportello fisico, e che, conseguentemente, tutte le pratiche (non solo quelle attualmente indicate dai gestori nelle Carte dei servizi) possono essere espletate tramite call center, ovvero:

-stipula rescissione di un contratto di fornitura;

-richiesta di informazione;

-comunicazione richiesta di rettifica lettura;

-presentazione di reclamo;

-segnalazione di guasti.

8. Il gestore del SII assicura la più ampia diffusione tra l'utenza del proprio numero verde gratuito, attraverso la pubblicazione su sito internet e, in ogni caso, indicandolo nei documenti di fatturazione, unitamente agli orari di apertura del servizio. L'invio delle risposte alle richieste scritte di informazioni, che si sostanzia nel rispetto per almeno il 95% dei casi di un tetto massimo fissato a (30) giorni solari;

9. In coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 29 aprile 1999 e in analogia con quanto disposto dal TIQV, si intende prevede che:

sulle bollette e sul sito internet del gestore sia adeguatamente pubblicizzato un recapito postale, un indirizzo di posta certificata o un fax per l'inoltro in forma scritta dei reclami;

- il gestore renda disponibile nel proprio sito internet in modalità anche stampabile o presso gli sportelli fisici un modulo per il reclamo scritto, oltre ad offrire la possibilità, in caso di reclamo inoltrato allo sportello fisico, di far redigere dall'addetto un verbale da far sottoscrivere all'utente, possibilità prevista dal D.P.C.M. 29 aprile 1999;
- sia comunque possibile per l'utente finale inviare un reclamo scritto, purchè la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l'identificazione dell'utente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta:



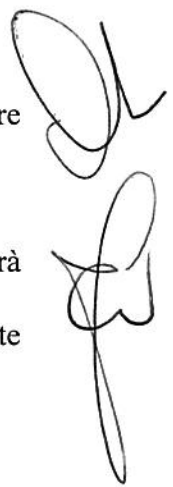
- nome e cognome:
- l'indirizzo di fornitura:
- l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o telematico:
- il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto.

10. Al fine di favorire il rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione verso l'utenza l'Autorità è orientata a prevedere, come attualmente previsto D.P.C.M. 29 aprile 1999 trenta (30) giorni solari, per il tempo massimo di risposta ai reclami scritti. Il mancato rispetto di tale standard specifico comporterà il pagamento di un indennizzo automatico all'utente che potrebbe essere quantificato in venti (20) euro. Eventuali incrementi dell'indennizzo eventualmente differenziati per tipologia di utenza potranno essere previsti dall'Ente d'Ambito.

Articolo 20

(Regolamenti)

1. Il Gestore fornirà tutta la documentazione necessaria al Comune ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni allo scarico secondo le normative regionali vigenti.
2. Le autorizzazioni per l'allaccio alla rete fognante saranno rilasciate dal Gestore secondo i regolamenti vigenti.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione verrà predisposto a cura del Gestore un nuovo regolamento per normare gli allacci alla rete fognaria.



CAPO VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 21

(Imposte, tasse, canoni)

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni previsti dalla legge.
2. Applicare in maniera puntuale e formale e nei tempi e nei modi previsti le determinazioni e le attività di regolazione emanate dall'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEG) con carico di responsabilità nei confronti del Presidente, del consiglio di Amministrazione e del direttore Generale. (emendamento n. 2 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/c del 05 aprile 2016).

Articolo 22

(Forza maggiore)

1. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto al Comune il verificarsi di un evento di forza maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
2. Qualora uno o più eventi di forza maggiore siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, è data facoltà al Gestore di richiedere l'attivazione della procedura per il riequilibrio economico-finanziario della gestione.

Articolo 23

(Divieto di sub-concessione)

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, il Servizio oggetto della Convenzione.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti del Comune, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali alla gestione delle reti e degli impianti, di soggetti terzi, individuati esclusivamente nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture.

Articolo 24



(Domicilio e Foro competente)

1. Tutte le controversie non riconducibili in via bonaria saranno devolute in via esclusiva al Foro di Messina.

Articolo 25

(Registrazione in caso d'uso)

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ed i relativi oneri vengono posti a carico dell'Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A.

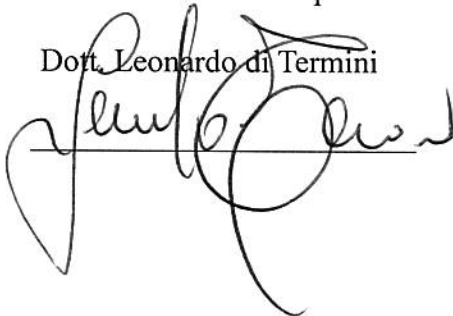
Articolo 25

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, le Parti fanno rinvio al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici locali, di difesa e tutela delle acque e di affidamento di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture e alle altre normative di riferimento, nonché allo statuto societario del Gestore ed alle delibere del Comune di affidamento del Servizio.
2. Ogni disposizione della Convenzione dovrà intendersi automaticamente sostituita, modificata e integrata per effetto di previsioni normative entrate in vigore successivamente alla stipula della stessa e con essa in contrasto.

Per A.M.A.M. S.p.A

Dott. Leonardo di Termini



Per il COMUNE DI MESSINA

Ing. Antonio Amato

